

COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Mod_fdgc_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: AREA ENTRATE

SERVIZIO: IMU E TARI

Proposta al Consiglio

ASSESSORATO: AL BILANCIO

SG: 153 del 08/04/2025

DGC: 160 del 01/04/2025

Cod. allegati: //

Proposta di deliberazione prot. n° 01

del 01/04/2025

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 146

OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale - Approvazione tariffe TARI 2025

Il giorno 11/04/2025, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Nove Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSESSORI(*):

Laura LIETO
(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Antonio DE IESU

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teresa ARMATO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Edoardo COSENZA

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Vincenzo SANTAGADA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Maura STRIANO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Emanuela FERRANTE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Luca FELLA TRAPANESE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chiara MARCIANI

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: Sindaco Gaetano Manfredi

Assiste il Segretario del Comune: Vicesegretario Maria Aprea

Il Funzionario titolare di incarico
di elevata qualificazione

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

La GIUNTA COMUNALE, su proposta dell'Assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta

Premesso che

1. l'articolo 1, comma 639, legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
2. per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";*

Viste le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

1. la legge 205/2017 articolo 1 che ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliando così le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
2. l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
3. la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e la successiva deliberazione 493/2020;
4. la deliberazione n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

Richiamate inoltre:

1. la determinazione dell'ARERA n. 2 del 04/11/2021, avente ad oggetto: "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025";
2. la deliberazione dell'ARERA n. 456 del 26/10/2021, ad oggetto: "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";

IL VICESEGREARIO GENERALE
(Dott. Maria Aprea)

3. la deliberazione dell'ARERA n. 15 del 18/01/2022, avente ad oggetto: "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
4. la deliberazione dell'ARERA n. 68 del 22/02/2022, avente ad oggetto: "Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/com";
5. la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).
6. la deliberazione n.41/2024/R/RIF del 06/02/2024 "Avvio di indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani".
7. la deliberazione n.43/2025/R/RIF del 11/02/2025 "Chiusura dell'indagine conoscitiva avviata con deliberazione dell'Autorità 41/2024/R/RIF sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani".
8. la deliberazione n.56/2025/R/RIF del 18/02/2025 "Avvio di procedimento per la definizione di primi criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

Considerato che

1. le disposizioni contenute nei commi da 641 a 668 del suddetto art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 prevedono l'istituzione della nuova tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
2. ai sensi del comma 651, il Comune, nella commisurazione delle tariffe della Tari, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
3. il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricompresi anche i costi di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
4. il comma 493, art. 1, Legge 213/2023 (legge di bilancio 2024), a partire dal 2024, estende il vincolo di destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno anche al finanziamento dei «costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti»;
5. è intenzione dell'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel comma 660 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come già per l'anno 2024, finanziare anche per l'anno 2025 parte del costo del servizio con entrate di bilancio diverse dai proventi della tassa, ed in particolare, destinando a tale scopo parte degli introiti dell'imposta di soggiorno; tanto per far sì che l'incremento dei costi di raccolta, smaltimento e spazzamento dovuti anche alla grande affluenza di turisti in città, non gravi unicamente sui contribuenti del Comune;

IL VICESEGRETERARIO GENERALE
(Dott. Maria Aprea)




6. il comma 683 prevede che, ogni anno, il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
7. ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n° 296 e dell'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n° 448, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente.

Visto che

1. L'art. 3, comma 5 quinquies, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50, dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
2. l'art. 13, comma 15, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e acquisiscono efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce
3. il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 ha stabilito le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, ed ha fissato le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;


IL VICESEGREARIO GENERALE
(Dott. Maria Aprea)



Considerato, inoltre che

1. la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
2. il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ai sensi del comma 651 della citata L.147/2013, ridistribuendo la spesa complessiva attraverso la ripartizione dei costi, fissi e variabili, tra le sei tipologie di utenze domestiche e le trenta tipologie di utenze non domestiche previste dallo stesso D.P.R.;
3. anche per l'annualità 2025, dunque, ai sensi del comma 651 della L. 147/2013, si applica il criterio presuntivo di determinazione della tariffa, tenendo conto, in ogni modo, che Arera con la deliberazione n. 43/2025 del 11/02/2025 ha recentemente concluso l'indagine conoscitiva circa i criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, volta ad approfondire, tra gli altri, i criteri di ripartizione utilizzati per suddividere tra le categorie di utenza domestica e non domestica i costi del servizio da coprire attraverso la tariffa; con la relazione finale Arera ha delineato gli aspetti di rilievo di cui tener conto nell'intervento di riordino in materia di articolazione dei corrispettivi nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, il cui procedimento è stato avviato con la delibera n. 56/2025 del 18/02/2025. Contestualmente, con delibera n. 57/2025 del 18/02/2025, Arera ha avviato anche il procedimento per la definizione del metodo tariffario per il terzo periodo regolatorio (Mtr-3); l'intervento di riordino in materia di articolazione dei corrispettivi, riguarderà in particolare il DPR 158/1999, relativo al metodo normalizzato, con l'obiettivo di verificare se sia ancora attuale il mantenimento della commisurazione legata alla superficie dei locali, in quanto driver indicativo della potenzialità di produrre rifiuti; saranno valutate anche le categorie previste per le utenze non domestiche, alla luce dei cambiamenti socioeconomici intercorsi; per di più, saranno esaminati i coefficienti di produttività dei rifiuti, data la profonda trasformazione del settore, tenendo anche conto dell'espansione della raccolta differenziata, nonché della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio pubblico.
4. la quantità totale di rifiuti stimata per l'anno 2025, rilevata dall'aggiornamento al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del periodo 2022–2025 annualità 2024/2025 validato dall'ETC in data 04/07/2024 allegato alla Deliberazione di Consiglio comunale n.26 del 17/07/2024 è pari a 514.968 tonnellate;
5. come rilevato dall'aggiornamento al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del periodo 2022–2025 annualità 2024/2025 validato dall'ETC in data 04/07/2024 allegato alla Deliberazione di Consiglio comunale n.26 del 17/7/2024, il totale delle “entrate tariffarie, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021” di ARERA, per il 2025 è pari a complessivi € 264.079.948,00 di cui parte fissa € 87.409.499,00 e parte variabile € 176.670.449,00;

IL VICESEGRETIARIO GENERALE
(Dott. Maria Teresa)



6. secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;
7. il calcolo delle tariffe per le utenze domestiche è frutto di due componenti:
- Tariffa fissa: $Q_{uf} \cdot S \cdot K_a(n)$. Q_{uf} è la quota unitaria fissa ed è pari al rapporto tra i costi totali fissi attribuiti alle utenze domestiche e il prodotto tra la superficie dell'utenza domestica iscritta a ruolo e il coefficiente K_a , zona Sud, previsto dal DPR 158/99; S è la superficie tassata;
 - Tariffa Variabile: $Q_{uv} \cdot C_u \cdot K_b$. Q_{uv} è la quota unitaria variabile ed è uguale a: $Q_{tot}/N(n) \cdot K_b$, cioè la quantità totale di rifiuti utenze domestiche divisa per il numero totale delle utenze domestiche ponderato per il coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto della non proporzionalità della produzione dei rifiuti rispetto al numero dei componenti e che l'Ente può scegliere tra i valori minimi, medi e massimi previsti dal DPR 158/99. C_u rappresenta il costo unitario fisso, ossia il rapporto tra i costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche e il quantitativo complessivo dei rifiuti ad esse attribuite;
8. il calcolo delle tariffe per le utenze non domestiche è frutto di due componenti:
- Tariffa fissa: $Q_{apf} \cdot S(ap) \cdot K_c(ap)$. Q_{apf} è la quota unitaria fissa ed è pari al rapporto tra i costi totali fissi attribuiti alle utenze non domestiche e la sommatoria delle superfici e dei locali occupati dalle medesime ponderata per il coeff. $K_c(a)$, previsto dal DPR 158/99 e che l'Ente può scegliere tra un valore minimo e un valore massimo e che rappresenta la potenziale produzione di rifiuti per singola categoria di attività. S è la superficie tassata;
 - Tariffa variabile: $C_u \cdot S(ap) \cdot K_d$. C_u è il rapporto tra il costo variabile imputato alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse. $S(ap)$ è la superficie della singola attività produttiva. K_d è il coefficiente previsto dal DPR 158/99 che esprime il potenziale produttivo di rifiuti annuo a mq. delle diverse categorie produttive e che l'Ente può scegliere tra un valore minimo e un valore massimo.

Dato atto che

l'Amministrazione intende finanziare con il gettito dell'imposta di soggiorno l'importo di €3.300.000,00 e pertanto le tariffe sono determinate per garantire entrate per €260.779.948,00.

Dato ulteriormente atto che

anche attraverso l'attività di recupero evasione, che garantisce il raggiungimento di una maggiore equità fiscale, la base imponibile è aumentata sia per le utenze domestiche che non domestiche di circa il 3%; tanto sia con riferimento al numero di utenze sia con riferimento alla superficie imponibile.

In particolare,

per le utenze domestiche

IL VICESEGREARIO GENERALE
(Dott. Maria Aprea)

- il numero di utenze al 1/1/2024 era 359.810 mentre al 1/1/2025 è 371.063 con un incremento di 11.253 nuove utenze;
- la superficie tassata al 1/1/2024 era di 26.964.214 metri quadrati mentre all'1/1/2025 è di 27.899.010 con un incremento di 934.796 metri quadrati;

per le utenze non domestiche

- il numero di utenze al 1/1/2024 era 57.403 mentre al 1/1/2025 è 59.128 con un incremento di 1.725 nuove utenze;
- la superficie tassata al 1/1/2024 era di 9.014.290 metri quadrati mentre all'1/1/2025 è di 9.299.806 con un incremento di 285.516 metri quadrati.

Visto infine

il D.P.C.M. n.24/2025, pubblicato nella G.U. del 13/03/2025, che individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate (bonus sociale per i rifiuti), demandando le modalità applicative ad ARERA.

Detto D.P.C.M. prevede che

- l'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
- l'agevolazione prevista consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI);
- per la coperta degli oneri derivanti dall'applicazione della agevolazione, Arera istituirà una apposita componente perequativa, da applicare a tutte le utenze (domestiche e non domestiche);
- a decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i rifiuti sarà riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'ISEE come sopra definito;
- Arera dovrà definire le modalità di condivisione ed interscambio delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale.

Per quanto sopra il bonus sociale per i rifiuti potrà quindi essere riconosciuto solo a valle delle determinazioni di Arera.

Ritenuto

di fissare i coefficienti Kb, Kc, e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999 nella misura riportata nella tabella sottostante con la conseguente determinazione delle tariffe – parte fissa e parte variabile

IL VICESEGREARIO GENERALE
(Dott. Maria Aprea)




Categorie	Descrizione	Ka	Kb	Kc	Kd	Tariffa parte fissa	Tariffa parte variabile
	Abitazioni e Pertinenze (1 occupante)	0,81	1			1,415	143,473
	Abitazioni e Pertinenze (2 occupanti)	0,94	1,8			1,642	258,252
	Abitazioni e Pertinenze (3 occupanti)	1,02	2			1,782	286,947
	Abitazioni e Pertinenze (4 occupanti)	1,09	2,2			1,904	315,641
	Abitazioni e Pertinenze (5 occupanti)	1,10	2,9			1,922	416,073
	Abitazioni e Pertinenze (6 o + occupanti)	1,06	3,4			1,852	487,809
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole e luoghi di culto (<i>Musei, Biblioteche, Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, Scuole di ballo, di guida etc. Associazioni e Circoli vari, Parrocchie e Chiese, Comunità religiose</i>)			0,616	5,380	2,508	5,035
2	Cinema, teatri (<i>Cinema, Teatri, Sale da convegno e da concerto</i>)			0,449	3,937	1,830	3,685
3	Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta (<i>garage, autorimesse, aviorimesse e simili, autonoleggi, depositi e magazzini di custodia senza vendita diretta</i>)			0,428	3,795	1,744	3,552
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi			0,724	6,397	2,948	5,987
5	Stabilimenti balneari e termali, Specchi Acquei			0,554	4,885	2,257	4,572
6	Autosaloni, Esposizioni (<i>vendita all'ingrosso ed al dettaglio con esposizione di auto, moto, mobili ed altro</i>)			0,536	4,739	2,182	4,435
7	Alberghi con ristorante (<i>alberghi, pensioni, residence e altre strutture ricettive con ristorante</i>)			1,330	11,744	5,420	10,991
8	Alberghi senza ristorante (<i>alberghi, pensioni, residence e altre strutture ricettive senza ristorante</i>)			1,034	9,100	4,213	8,517
9	Case di cura e di riposo (<i>Case di cura e di riposo, comunità civili e militari, carceri</i>)			1,075	9,482	4,380	8,875
10	Ospedali (<i>ospedali e cliniche pubbliche e private, policlinici universitari, ambulatori</i>)			1,145	10,075	4,666	9,429
11	Agenzie, uffici (<i>Uffici pubblici e privati, agenzie di trasporti terrestri, aerei e marittimi di passeggeri, agenzie pratiche auto, di viaggio, immob. etc.</i>)			1,148	10,108	4,680	9,460
12	Banche ed Istituti di credito e studi professionali (<i>società finanziarie, assicurazioni, etc</i>)			0,765	6,712	3,118	6,282
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli			1,088	9,540	4,433	8,929
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze non alimentari			1,329	11,701	5,413	10,951
15	Negozi particolari: antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti.			0,805	7,070	3,280	6,617
16	Banchi di mercato beni durevoli			1,574	13,842	6,414	12,955
17	Attività artigianali tipo botteghe: Barbieri, estetista, parrucchiere			1,438	12,658	5,860	11,847
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista			0,986	8,648	4,018	8,094
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto			1,263	11,080	5,144	10,370
20	Attività industriali con capannoni di produzione			0,891	7,822	3,632	7,321
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici (<i>ad es. odontotecnico</i>)			0,521	4,617	2,121	4,321
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie			3,813	33,564	15,537	31,413
23	Birrerie, hamburgerie, mense			3,306	29,060	13,471	27,198
24	Bar, caffè, pasticceria			2,848	25,036	11,605	23,431
25	Supermercato, generi alimentari, macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi			2,176	19,160	8,867	17,932
26	Plurilicenze alimentari e miste			2,201	19,372	8,968	18,130
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio			4,829	42,528	19,678	39,803
28	Ipermercati di generi misti			1,866	16,420	7,604	15,368
29	Banchi di mercato generi alimentari			3,643	32,083	14,846	30,027
30	Discoteche, night club (<i>parchi di divertimento e sale giochi</i>)			0,884	7,800	3,602	7,300

IL VICESEGREARIO GENERALE
(Dott. Maria Adrea)

Dato atto che

1. sulla base delle tariffe sopra riportate si genera un gettito pari ad € 260.779.948,00;
2. occorre aggiungere alle tariffe di cui sopra, ai sensi di Legge, il tributo provinciale TEFA, considerando l'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Napoli.

Visto


1. l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere pubblicate nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro i termini di legge.

Attestato

1. che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di conflitti di interesse ex art.6 bis della legge 241/90, introdotto con legge 190/2012 (art.1, comma 41) è stata espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

Il dirigente del Servizio IMU e TARI
Paola Sabadin




Con voti UNANIMI,

DELIBERA

DI PROPORRE AL CONSIGLIO

1. di utilizzare, per l'esercizio 2025, ai sensi del comma 493, art. 1, Legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) il gettito dell'imposta di soggiorno, per € 3.300.000;
2. l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno d'imposta 2025 nelle misure riportate nella tabella sottostante, sulla base delle quali si prevede un gettito pari ad € 260.779.948,00, dando atto che, a sensi della normativa vigente, alle stesse va aggiunto il tributo provinciale TEFA, in misura dell'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Napoli;

IL VICESEGREARIO GENERALE
(Dott. Maria Abramo)




Categorie	Descrizione					Tariffa parte fissa	Tariffa parte variabile
		Ka	Kb	Kc	Kd		
	Abitazioni e Pertinenze (1 occupante)	0,81	1			1,415	143,473
	Abitazioni e Pertinenze (2 occupanti)	0,94	1,8			1,642	258,252
	Abitazioni e Pertinenze (3 occupanti)	1,02	2			1,782	286,947
	Abitazioni e Pertinenze (4 occupanti)	1,09	2,2			1,904	315,641
	Abitazioni e Pertinenze (5 occupanti)	1,10	2,9			1,922	416,073
	Abitazioni e Pertinenze (6 o + occupanti)	1,06	3,4			1,852	487,809
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole e luoghi di culto (<i>Musei, Biblioteche, Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, Scuole di ballo, di guida etc. Associazioni e Circoli vari, Parrocchie e Chiese, Comunità religiose</i>)			0,616	5,380	2,508	5,035
2	Cinema, teatri (<i>Cinema, Teatri, Sale da convegno e da concerto</i>)			0,449	3,937	1,830	3,685
3	Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta (<i>garage, autorimesse, aviorimesse e simili, autonoleggi, depositi e magazzini di custodia senza vendita diretta</i>)			0,428	3,795	1,744	3,552
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi			0,724	6,397	2,948	5,987
5	Stabilimenti balneari e termali, Specchi Acquei			0,554	4,885	2,257	4,572
6	Autosaloni, Esposizioni (<i>vendita all'ingrosso ed al dettaglio con esposizione di auto, moto, mobili ed altro</i>)			0,536	4,739	2,182	4,435
7	Alberghi con ristorante (<i>alberghi, pensioni, residence e altre strutture ricettive con ristorante</i>)			1,330	11,744	5,420	10,991
8	Alberghi senza ristorante (<i>alberghi, pensioni, residence e altre strutture ricettive senza ristorante</i>)			1,034	9,100	4,213	8,517
9	Case di cura e di riposo (<i>Case di cura e di riposo, comunità civili e militari, carceri</i>)			1,075	9,482	4,380	8,875
10	Ospedali (<i>ospedali e cliniche pubbliche e private, policlinici universitari, ambulatori</i>)			1,145	10,075	4,666	9,429
11	Agenzie, uffici (<i>Uffici pubblici e privati, agenzie di trasporti terrestri, aerei e marittimi di passeggeri, agenzie pratiche auto, di viaggio, immob. etc.</i>)			1,148	10,108	4,680	9,460
12	Banche ed Istituti di credito e studi professionali (<i>società finanziarie, assicurazioni, etc</i>)			0,765	6,712	3,118	6,282
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli			1,088	9,540	4,433	8,929
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze non alimentari			1,329	11,701	5,413	10,951
15	Negozi particolari: antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti.			0,805	7,070	3,280	6,617
16	Banchi di mercato beni durevoli			1,574	13,842	6,414	12,955
17	Attività artigianali tipo botteghe: Barbiere, estetista, parrucchiere			1,438	12,658	5,860	11,847
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista			0,986	8,648	4,018	8,094
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto			1,263	11,080	5,144	10,370
20	Attività industriali con capannoni di produzione			0,891	7,822	3,632	7,321
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici (<i>ad es. odontotecnico</i>)			0,521	4,617	2,121	4,321
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie			3,813	33,564	15,537	31,413
23	Birrerie, hamburgerie, mense			3,306	29,060	13,471	27,198
24	Bar, caffè, pasticceria			2,848	25,036	11,605	23,431
25	Supermercato, generi alimentari, macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi			2,176	19,160	8,867	17,932
26	Plurilicenze alimentari e miste			2,201	19,372	8,968	18,130
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio			4,829	42,528	19,678	39,803
28	Ipermercati di generi misti			1,866	16,420	7,604	15,368
29	Banchi di mercato generi alimentari			3,643	32,083	14,846	30,027
30	Discoteche, night club (<i>parchi di divertimento e sale giochi</i>)			0,884	7,800	3,602	7,300


IL VICESEGREARIO GENERALE
(Dott. Maria Aprea)


3. di demandare all'Area Ragioneria di apportare al bilancio di previsione le modifiche necessarie in occasione della prima variazione utile;
4. di demandare al Servizio IMU e TARI la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro i termini di legge.


Il Responsabile dell'Area Entrate e
Dirigente del Servizio IMU e TARI

Paola Sabadin


L'Assessore al Bilancio

Pier Paolo Baretta


IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Dott. Maria Aprea)




COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 1 DEL 01/04/2025, AVENTE AD OGGETTO:

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE - Approvazione Tariffe TARI 2025

Il Dirigente del Servizio IMU e TARI esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addì,

Il Dirigente

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 01/04/2025..... e protocollata con il n. DGE/2025/160....;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

per favore allegato

Addì, 4/4/2025

IL RAGIONIERE GENERALE

Chiaro



Area Ragioneria
Servizio Gestione Bilancio

Oggetto: Parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000, alla proposta di deliberazione al Consiglio prot. n. 1 dell'1.04.2025 DGC 2025/160 dell'1.04.2025 Servizio IMU e TARI.

Il provvedimento in esame propone al Consiglio l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025, allo scopo di generare un gettito pari ad € 264.079.948,00 - di cui € 87.409.499,00 quale quota fissa ed € 176.670.449,00 quale quota variabile, in corrispondenza dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (P.E.F) del periodo 2022-2025, annualità 2024-2025 validato dall'ETC in data 4.07.2024, e approvato dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 26 del 17.07.2024. All'importo del gettito TARI 2025 deve essere aggiunto quello del Tributo provinciale TEFA, nella misura dell'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Napoli.

Vista l'istruttoria tecnica compiuta dalla dirigente proponente che si esprime, nel competente parere di regolarità tecnica, nei termini di "favorevole"

Considerato che nell'istruttoria la dirigente riferisce che è intenzione dell'Amministrazione, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147, per l'anno 2025, finanziare, ai sensi del comma 493 dell'art. 1 della legge 213/2023 (legge di Bilancio 2024), l'importo di € 3.300.000,00 con entrate diverse da quelle derivanti da tariffa TARI, destinandovi parte degli introiti dell'imposta di soggiorno, al fine di evitare che l'incremento dei costi di raccolta, smaltimento e spazzamento, dovuti anche dall'incremento dei turisti in città, gravi unicamente sui contribuenti del Comune.

Visto che in data 9.12.2024, con deliberazione n. 572, la Giunta comunale ha approvato rideterminazione in aumento delle tariffe dell'imposta di soggiorno con decorrenza dal 1° marzo 2025 e che il dirigente del Servizio Gestione Canoni ed altri tributi, con nota del 3.04.2025, ha comunicato, avendo a riferimento il dato delle presenze nel 2024 e l'aumento tariffario in vigore dall'1.03.2025, una previsione del gettito dell'imposta di soggiorno per l'anno 2025 pari a circa € 27.000.000,00, maggiore di € 5.500.000,00 rispetto al relativo stanziamento in entrata del bilancio 2025, pari ad € 21.500.000,00.

Dato atto che la previsione di maggiore entrata da imposta di soggiorno (€ 5.500.000) è capiente rispetto alla quota che si propone di destinare al servizio di igiene urbana (€ 3.300.000).

Atteso che l'art. 3 comma 5 quinquies del decreto legge 228/2021, convertito con modificazioni nella legge 15/2022, dispone che *"in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*.

Rilevato che, in esecuzione della normativa citata, sarà necessario variare il Bilancio di Previsione 2025/2027, esercizio 2025, attraverso aumento dello stanziamento in entrata dell'imposta di soggiorno per l'importo di € 3.300.000,00 e pari riduzione della previsione di gettito da tariffa TARI 2025, che risulterà - di conseguenza - rideterminata in € 260.779.948,00.


Ritenuto che i competenti dirigenti dell'Area Entrate, oltre ad accertare la tariffa TARI 2025 per € 260.779.948,00 e il tributo provinciale TEFA nella misura derivante dall'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Napoli, dovranno, ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUEL, sottoporre a costante monitoraggio l'andamento 2025 dell'imposta di soggiorno, trattandosi di entrata correlata a fattori esogeni quali le presenze turistiche, per consentire, in caso di previsione di realizzazione di minori entrate rispetto alla previsione, l'adozione di tempestive misure di riequilibrio.

Con le precisazioni e raccomandazioni sopraindicate, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, 4.04.2025

Ragioniera
Generale

Claudia Gargiulo



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 1 DELL'1.4.2025
 SERVIZIO IMU e TARI
 PERVENUTA ALLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 8.4.2025
SG 153 - Proposta al Consiglio - Approvazione tariffe TARI 2025

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il presente provvedimento si intende proporre al Consiglio comunale di approvare le tariffe TARI per l'anno d'imposta 2025 e di utilizzare, per assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nell'esercizio 2025, l'importo € 3.300.000,00 derivante dal gettito dell'imposta di soggiorno.

•ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

Nella parte narrativa sono illustrati i criteri di calcolo utilizzati per la quantificazione della tariffa ed i relativi riferimenti normativi.

In particolare, la dirigenza dichiara che “anche per l'annualità 2025 [...] si applica il criterio presuntivo di determinazione della tariffa [...] la quantità totale di rifiuti stimata per l'anno 2025, rilevata dall'aggiornamento al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del periodo 2022-2025 annualità 2024/2025 validato dall'ETC in data 04/07/2024 allegato alla Deliberazione di Consiglio comunale n.26 del 17/07/2024 è pari a 514.968 tonnellate; come rilevato dall'aggiornamento al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del periodo 2022-2025 annualità 2024/2025 validato dall'ETC in data 04/07/2024 allegato alla Deliberazione di Consiglio comunale n.26 del 17/7/2024, il totale delle “entrate tariffarie, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021” di ARERA, per il 2025 è pari a complessivi € 264.079.948,00 di cui parte fissa €87.409.499,00 e parte variabile €176.670.449,00”.

Viene dichiarato, inoltre, che poiché “l'Amministrazione intende finanziare con il gettito dell'imposta di soggiorno l'importo di € 3.300.000,00 [...] le tariffe sono determinate per garantire entrate per € 260.779.948,00.”

L'utilizzo di parte del gettito dell'imposta di soggiorno, in continuità con quanto deliberato per l'anno 2024, è finalizzato a “far sì che l'incremento dei costi di raccolta, smaltimento e spazzamento dovuti anche alla grande affluenza di turisti in città, non gravi unicamente sui contribuenti”.

•PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: *favorevole*

Nel parere di regolarità contabile, il Ragioniere Generale rappresenta che “Dato atto che la previsione di maggiore entrata da imposta di soggiorno (€ 5.500.000) è capiente rispetto alla quota che si propone di destinare al servizio di igiene urbana (€ 3.300.000), atteso che l'art. 3 comma 5 quinquies del decreto legge 228/2021, convertito con modificazioni nella legge 15/2022, dispone che “in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”, rilevato che, in esecuzione della normativa citata, sarà necessario variare il Bilancio di Previsione 2025/2027, esercizio 2025, attraverso aumento dello stanziamento in entrata dell'imposta di soggiorno per l'importo di € 3.300.000,00 e pari riduzione della previsione di gettito da tariffa TARI 2025, che risulterà — di conseguenza - rideterminata in € 260.779.948,00, ritenuto che i competenti dirigenti dell'Area Entrate, oltre ad accertare la tariffa TARI 2025 per € 260.779.948,00 e il tributo provinciale TEFA nella misura derivante dall'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Napoli, dovranno, ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUEL, sottoporre a costante monitoraggio l'andamento 2025

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:
 Il funzionario Simona Lombardi
 Il dirigente Maria Aprea

dell'imposta di soggiorno, trattandosi di entrata correlata a fattori esogeni quali le presenze turistiche, per consentire, in caso di previsione di realizzazione di minori entrate rispetto alla previsione, l'adozione di tempestive misure di riequilibrio."

•QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013, "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]".

L'articolo 1, comma 639, legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale [...] è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)".*

Le disposizioni contenute nei commi da 641 a 668 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 prevedono l'istituzione della nuova tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. In particolare il comma 654 della suddetta legge dispone che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricompresi anche i costi di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011, il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare, fra l'altro, anche i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'art. 13, comma 15 ter, del D.L. n. 201/2011 convertito con L. n. 214/2011, prevede che le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce. Il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

•PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA/CONTABILE O DELL'ANAC DI INTERESSE CON RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DELIBERATIVA

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato nel febbraio 2025 le *"Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera*

ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni.” In tale documento viene precisato che le linee guida hanno “la finalità di inquadrare il contesto applicativo dei provvedimenti in esame e facilitarne l’attuazione da parte dei comuni per l’eventuale revisione dei piani finanziari relativi al 2025. Vale la pena di evidenziare che nel caso in cui gli enti locali abbiano già approvato le tariffe della TARI, in assenza della pubblicazione delle presenti linee guida, possono intervenire successivamente e comunque nel rispetto del termine di approvazione del bilancio di previsione, per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard. Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio.” Nel documento “si forniscono le indicazioni per il calcolo del fabbisogno standard di ciascun comune (o gruppo di comuni) in linea con le componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) in data 18 novembre 2019 e con l’aggiornamento dei dati relativi ai fabbisogni standard elaborato nel corso del 2024 e approvato dalla CTFS in data 17 settembre 2024.”

Nella deliberazione dell’ARERA n. 363/2021, avente ad oggetto “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo Regolatorio 2022-2025” viene precisato, fra l’altro, che “8.2 [...] gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all’Autorità: a) l’aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025; [...] 8.4 L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie. 8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all’Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2. 8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l’Autorità valuta l’istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio.”

•CONSIDERAZIONI FINALI

Per gli aspetti prettamente tecnici che caratterizzano la proposta assumono particolare rilievo l’istruttoria e le valutazioni del Servizio proponente.

Si rileva che la misura delle tariffe è proposta all’approvazione dell’Organo consiliare sulla scorta delle risultanze del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2022-2025, annualità 2024/2025.

Ricordato che attiene alla dirigenza, nell’ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell’art. 107 del TUEL, l’esercizio del potere di vigilanza e di controllo sull’azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, spettano all’Organo deliberante l’apprezzamento dell’interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione conclusiva, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell’azione amministrativa.

Monica Cinque

Firmato digitalmente da:
MONICA CINQUE
Firmato il 11/04/2025 09:44
Firma digitale: 11/04/2025 09:44
Valido dal 09/08/2024 al 09/08/2027
Autografo EU Qualified
Certificate CA 01

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto:
Il Sindaco

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:
Il funzionario Simona Lombardi
Il dirigente Maria Aprea


Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 146 del 11/04/2025 composta da n. 12 pagine progressivamente numerate;

☐ nonché da allegati come descritti nell'atto.*


*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO GENERALE



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 15/4/2025 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D. Lgs. 267/2000).
- Dell'avvenuta pubblicazione del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio Comunale.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione



ITER SUCCESSIVO

Alla Segreteria del Consiglio Comunale in data _____ viene consegnata la cartellina originale della presente deliberazione affinché, prelevando dall'Albo Pretorio l'atto pubblicato, sia ricomposto integralmente il provvedimento da porre all'esame del Consiglio Comunale.

Segreteria del Consiglio Comunale

Firma per ricevuta

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione
